Conto corrente con la Posta

Supplemento ordinario alla "Gazzetta Ufficiale" n. 124 del 29 maggio 1946

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1946, n. 366.
Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, liquidate o da liquidarsi dal Fondo per la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 1, 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
Visto il regolamento riguardante la previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia approvato con R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098;
Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, concernente l'aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità e vecchiaia;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 305, concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto ai pubblici servizi di telefonia;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Udito il parere del Comitato del fondo di integrazione per le assicurazioni sociali di cui all'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 177;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del disposto di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, il trattamento di previdenza per il personale addetto ai pubblici servizi di telefonia, regolato dal R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e successive modificazioni, è riconosciuto come sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dal R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dal R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

Art. 2.

Ai titolari di pensioni, liquidate o da liquidarsi, ai sensi del regolamento approvato dal R. decreto 24 luglio 1931, n. 1098, e successive modificazioni, sulla retribuzione fino ad un massimo di L. 24.000 annue, è dovuto, con decorrenza dal 1° gennaio 1945, un assegno integrativo a carico del fondo di integrazione per le assicurazioni sociali nella misura e secondo le norme stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 3.

Il contributo dovuto per l'anno 1946 al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali è fissato nella misura del 0,90 % della retribuzione.
Esso è per il 0,30 per cento della retribuzione a carico del personale cui si applica il trattamento di previdenza di cui all'art. 1 del presente decreto, e per il 0,60 per cento della retribuzione a carico delle società concessionarie telefoniche e dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*. Esso avrà effetto nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana dal giorno predetto e, nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 135. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1946, n. 367.
Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, liquidate o da liquidarsi dal Fondo per la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;
Visti gli articoli 1, 8 e 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
Visto il regolamento riguardante la previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, approvato con R. decreto 20 ottobre 1939, numero 1863;
Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, concernente l'aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 313, concernente modificazioni al trattamento di previdenza del personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere del Comitato del fondo integrazione per le assicurazioni sociali di cui all'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale del 1° marzo 1945, n. 177;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del disposto di cui all'art. 1, comma 2°, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, il trattamento di previdenza per il personale addetto alle gestioni delle imposte di consumo, regolato dal R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è riconosciuto come sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dal R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dal R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

Art. 2.

Ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi ai sensi del regolamento approvato dal R. decreto 20 ottobre 1939, n. 1863, è dovuto, con decorrenza dal 1° gennaio 1945, un assegno integrativo a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali nella misura e secondo le norme stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 3.

Il contributo dovuto per l'anno 1946 al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali è fissato nella misura del 0,42 % della retribuzione.

Esso è per il 0,14 % della retribuzione a carico del personale cui si applica il trattamento di previdenza di cui all'art. 1 del presente decreto, e per il 0,28 % della retribuzione a carico delle gestioni delle imposte di consumo.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso avrà effetto, nei territori già restituiti alla Amministrazione italiana, dal giorno predetto e, nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno alla Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 136. — FRASCA

DECRETO LUOGOTENENZIALE 25 marzo 1946, n. 368.

Corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, di vecchiaia e per i superstiti, liquidate o da liquidarsi dal Fondo per la previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette.

UMBERTO DI SAVOIA
PRINCIPE DI PIEMONTE
LUOGOTENENTE GENERALE DEL REGNO

In virtù dell'autorità a Noi delegata;

Visti gli articoli 1, 8 e 9 del decreto Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, concernente la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il regolamento riguardante la previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021;

Visto il R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126, concernente l'aumento delle pensioni e dei contributi dell'assicurazione obbligatoria invalidità e vecchiaia;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 23 marzo 1946, n. 304, concernente modificazioni al trattamento di previdenza degli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Udito il parere del Comitato del fondo di integrazione per le assicurazioni sociali di cui all'art. 12 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Agli effetti del disposto di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, il trattamento di previdenza per gli impiegati dipendenti dalle esattorie e ricevitorie delle imposte dirette, regolato dal R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è riconosciuto come sostitutivo dell'assicurazione obbligatoria disciplinata dal R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, e dal R. decreto-legge 18 marzo 1943, n. 126.

Art. 2.

Ai titolari di pensioni liquidate e da liquidarsi ai sensi del regolamento approvato con R. decreto 3 maggio 1937, n. 1021, è dovuto, con decorrenza dal 1° gennaio 1945, un assegno integrativo a carico del Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali nella misura e secondo le norme stabilite dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 3.

Il contributo dovuto per l'anno 1946 al Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali è fissato nella misura del 0,96 % della retribuzione.

Esso è per il 0,32 % della retribuzione a carico del personale cui si applica il trattamento di previdenza di cui all'art. 1 del presente decreto, e per il 0,64 % della retribuzione a carico delle esattorie e ricevitorie

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Esso avrà effetto, nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana, dal giorno predetto e, nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, dal giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 25 marzo 1946

UMBERTO DI SAVOIA

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 137. — FRASCA

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 369.

Elevazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 697, contenente norme per la determinazione dell'importo della retribuzione rispetto al quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto Luogotenenziale 1° agosto 1945, n. 718, concernente la determinazione dell'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, concernente una disciplina provvisoria del carico contributivo per determinate forme di previdenza e di assistenza sociale;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'importo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari è elevato alle misure seguenti:

per le retribuzioni riferite a mese . . .	L. 6250
per le retribuzioni riferite a quindicina o a quattordicina	» 3125
per le retribuzioni riferite a settimana .	» 1562
per le retribuzioni riferite a giornata . .	» 250

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso avrà effetto con l'inizio del primo periodo di paga successivo al giorno predetto nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato, con l'inizio del primo periodo di paga successivo al giorno in cui venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 138. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 379.

Determinazione della misura del contributo dovuto alla Cassa per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il contratto collettivo 15 giugno 1940 per il trattamento degli operai dell'industria richiamati alle armi;

Visto il contratto collettivo 21 luglio 1942 per la determinazione della misura del contributo dovuto dai datori di lavoro alla Cassa predetta;

Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo dovuto dai datori di lavoro dell'industria alla Cassa per il trattamento degli operai richiamati alle armi di cui all'art. 7 del contratto collettivo 15 giugno 1940, è fissato nella misura del 0,50 % della retribuzione al lordo corrisposta agli operai dipendenti.

Il contributo predetto può essere modificato con Regio decreto su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso ha effetto nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dalla data di applicazione del R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni fami-

liari e nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione predetta, dalla data in cui vi venga reso esecutivo dal Governo Militare Alleato o in mancanza dal giorno della loro restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 140. — FRASCA

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 371.

Determinazione del contributo dovuto alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, relativo alla istituzione della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Il contributo di cui all'art. 11 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, dovuto alla Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria, è fissato nella misura del 3,50 % delle retribuzioni lorde corrisposte agli operai.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso ha effetto nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dalla data di applicazione del R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, e nelle provincie non ancora restituite all'Amministrazione predetta, dalla data in cui vi venga reso esecutivo dal Governo Militare Alleato o, in mancanza, dal giorno della loro restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 139. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 372.

Determinazione del contributo supplementare dovuto per la assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e aumento degli assegni integrativi dell'indennità temporanea dell'assicurazione predetta.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, per la corresponsione di assegni integrativi della indennità temporanea e per l'aumento del contributo dell'assicurazione obbligatoria per la tubercolosi;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 2 aprile 1946, n. 142, per la disciplina provvisoria del carico contributivo per le varie forme di previdenza e di assistenza sociale;
Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;
Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;
Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;
Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Il contributo supplementare per gli assegni integrativi della indennità temporanea dell'assicurazione obbligatoria contro la tubercolosi e per il maggior costo delle prestazioni sanitarie dell'assicurazione stessa dovuto per il 1946 ai sensi del decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1945, n. 819, è fissato, con effetto dalla data di applicazione del presente decreto, nella misura del 3 % della retribuzione.

Art. 2.

Gli assegni integrativi dell'indennità temporanea per tubercolosi, di cui all'art. 1 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, sono fissati, per ogni giorno di corresponsione dell'indennità stessa, nella misura di L. 50 per l'avente diritto e di L. 8 per ogni figlio a carico.

Art. 3.

L'assegno dovuto, ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo Luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 776, agli assicurati non aventi a carico persona di famiglia, è fissato nella misura di L. 15 giornaliere.

L'assegno predetto può essere modificato con la procedura prevista dall'art. 7 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso ha effetto nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dalla data di applicazione del R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del

limite massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari e nelle provincie non ancora restituite alla Amministrazione predetta, dalla data in cui vi venga reso esecutivo dal Governo Militare Alleato o, in mancanza, dal giorno della loro restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 141. — FRASCA

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 373.
Aumento degli assegni integrativi della indennità di disoccupazione e concessione di sussidi straordinari ai lavoratori involontariamente disoccupati non aventi diritto alla indennità predetta.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, per la corresponsione di assegni integrativi delle indennità di disoccupazione;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 22 febbraio 1945, n. 38, per la corresponsione dell'indennità caro-pane;

Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

Gli assegni integrativi della indennità di disoccupazione, di cui al decreto legislativo Luogotenenziale 31 agosto 1945, n. 579, sono elevati, per ogni giornata di corresponsione dell'indennità stessa, a L. 50 per l'avente diritto e a L. 8 per ogni figlio a carico, ferma restando la procedura prevista dall'art. 6 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per variarne la misura e stabilire i limiti e le condizioni per il diritto ad essi.

Art. 2.

Per determinate località e nell'ambito di ciascuna di esse anche limitatamente a particolari categorie di lavoratori, può essere disposta, con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro, la concessione di sussidi straordinari di disoccupazione ai lavoratori che si trovino involontariamente disoccupati per mancanza di lavoro e per i quali risulti versato o dovuto un contributo dell'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione posteriormente al 30 giugno 1939 o se richiamati alle armi nell'anno precedente al richiamo, semprechè non possiedano i requisiti prescritti per il diritto all'indennità giornaliera di cui all'art. 19 del R. decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, o ne abbiano esaurito il periodo di godimento.

La concessione del sussidio predetto è disposta, previo parere del Comitato per la disoccupazione di cui all'art. 9 del presente decreto, avuto riguardo alle condizioni del lavoro e delle industrie locali e ai lavori pubblici da eseguire.

Il sussidio straordinario di cui all'articolo precedente è d'importo pari all'assegno integrativo per l'avente diritto alla indennità di disoccupazione ed è maggiorato per ogni figlio a carico nella stessa misura prevista per l'assegno predetto.

Esso assorbe per i beneficiari del sussidio e solo per il periodo del suo godimento, l'indennità di caropane prevista per i disoccupati dal decreto legislativo 22 febbraio 1945, n. 38.

Art. 4.

Sono esclusi dal godimento del sussidio straordinario di disoccupazione coloro che beneficiano di sussidi, di indennità, di integrazioni salariali o di pensioni o di rendite corrisposte a carico dello Stato, degli enti locali e degli istituti di previdenza ed assistenza sociale.

Art. 5.

Si applicano per la corresponsione del sussidio straordinario di disoccupazione le norme sull'assicurazione obbligatoria della disoccupazione involontaria relative alla concessione ed erogazione dell'indennità giornaliera, al periodo massimo indennizzabile, alla sospensione ed alla cessazione del diritto al godimento dell'indennità medesima, ai ricorsi contro la negata concessione di essa ed agli organi erogatori e ai controlli.

Art. 6.

Provvede alla corresponsione dei sussidi straordinari di disoccupazione l'Istituto nazionale della previdenza sociale, tenendo per essi una contabilità distinta presso il Fondo d'integrazione per le assicurazioni sociali e osservando le norme previste per la gestione e il controllo di tale Fondo dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177.

Art. 7.

All'onere derivante dalla concessione dei sussidi straordinari di disoccupazione di cui all'art. 3 del presente decreto, si provvede con una quota pari ai 4/10 del gettito del contributo stabilito con decreto Luogotenenziale 30 dicembre 1945, n. 818, per gli assegni integrativi della indennità di disoccupazione, restando stabilito che il gettito dei residui 6/10 va riferito al finanziamento di questi ultimi assegni.

Per gli anni successivi la misura del contributo sarà fissata e ripartita con le modalità di cui all'art. 9 del decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, numero 177.

Art. 8.

E' autorizzata l'anticipazione da parte dello Stato all'Istituto nazionale della previdenza sociale, per la gestione di sussidi straordinari di disoccupazione, dei fondi eventualmente necessari alla copertura degli oneri che deriveranno alla gestione predetta.

L'anticipazione sarà fatta senza gravame di interessi. Con decreti del Ministro per il tesoro sarà provveduto alla iscrizione nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale dei fondi suddetti.

La restituzione dei fondi stessi sarà effettuata secondo le d sposizioni che saranno emanate dal Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 9.

E' istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale un Comitato per la d.soccupazione col compito di esprimere parere per la concessione dei sussidi straordinari di disoccupazione previst, dal presente decreto e per i provvedimenti in genere contro la disoccupazione.

Il Comitato è presieduto dal Ministro o in sua vece dal Sottosegretario di Stato e composto dal direttore generale della previdenza e dell'assistenza sociale, dal direttore generale del lavoro e da un funzionario in rappresentanza di ciascuno dei Min steri dell'interno, dei lavori pubblici, del tesoro e dell'industria e commercio, da un rappresentante per parte dei datori di lavoro e dei lavoratori e dal direttore generale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

Il Comitato è assistito da un segretario e da un vice segretario, nominato tra funzionari di gruppo *A* del M nistero del lavoro e della previdenza sociale.

Le spese per il funzionamento del Comitato e della segreteria sono a carico della gestione per i sussidi straordinari di disoccupazione.

Art. 10.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Uffic ale* del Regno.

Esso ha effetto nelle provincie restituite all'Amministrazione italiana dalla data di applicazione del R. decreto 20 maggio 1946, n. 369, per la determinazione del lim te massimo della retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari e nelle provincie non ancora restituite alla Amministrazione predetta, dalla data in cui vi venga reso esecutivo dal Governo Militare Alleato o, in mancanza, dal giorno della loro restituzione.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Ital a, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

De Gasperi — Barbareschi — Corbino

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 142. — Frasca

REGIO DECRETO 20 maggio 1946, n. 374.

Aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa.

UMBERTO II
Re d'Italia

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni di invalidità, vecchiaia e per i superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il R. decreto 20 maggio 1946. n. 369, per la determinazione del limite massimo di retribuzione fino alla concorrenza del quale è dovuto il contributo per gli assegni familiari;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale. di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Ai fini della determinazione dell'assegno integrativo previsto dal decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per le pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti, liquidate o da liquidarsi in base all'assicurazione generale obbligatoria e alle altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa, la maggiorazione di cui alla lettera *a*) degli articoli 2 e 5 dello stesso decreto, è stabilita nelle misure indicate alla tabella allegata, vista, d'ordine Nostro, dal Ministro proponente.

Agli stessi fini il trattamento minimo, di cui al primo comma dell'art. 3 del decreto succitato, è fissato per la vecchiaia nella misura annua di L. 10.800 per gli uomini e di L. 8640 per le donne e per l'invalidità nella misura annua di L. 8640 per gli uomini e di L. 6480 per le donne.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore dal giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Esso avrà effetto a decorrere dal 1° del mese successivo al giorno predetto; nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dal 1° del mese successivo al giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal 1° del mese successivo al giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

De Gasperi — Barbareschi — Corbino

Visto, *il Guardasigilli*: Togliatti
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *maggio* 1946
Atti del Governo, registro n. 10, *foglio n.* 143. — Frasca

Tabella delle percentuali di maggiorazione delle pensioni di invalidità, vecchiaia e ai superstiti dell'assicurazione generale obbligatoria e delle altre forme di previdenza sostitutive di essa.

Maggiorazione	Aliquote della pensione annua
700 %	sulle prime L. 1.350 e importi inferiori
260 %	sull'eccedenza dalle » 1.350 fino a L. 2.000
254 %	» » » 2.000 » » 2.650
235 %	» » » 2.650 » » 3.300
222 %	» » » 3.300 » » 3.950
208 %	» » » 3.950 » » 4.600
194 %	» » » 4.600 » » 5.250
180 %	» » » 5.250 » » 5.900
166 %	» » » 5.900 » » 6.550
152 %	» » » 6.550 » » 7.200
138 %	» » » 7.200 » » 7.850
125 %	» » » 7.850 » » 8.500
110 %	» » » 8.500 » » 9.150
97 %	» » » 9.150 » » 9.800
83 %	» » » 9.800 » » 10.450
70 %	» » » 10.450 » » 11.100
55 %	» » » 11.100 » » 11.750
42 %	» » » 11.750 » » 12.400
36 %	» » » 12.400

Visto, d'ordine di S. M. il Re

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
BARBARESCHI

REGIO DECRETO LEGISLATIVO 20 maggio 1946, n. 375.

Concessione a carico dello Stato di una integrazione per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria di invalidità, vecchiaia e per i superstiti, delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa e delle assicurazioni facoltative.

UMBERTO II
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto legislativo 10 maggio 1946, n. 262;

Visto il R. decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° marzo 1945, n. 177, per la corresponsione di assegni integrativi delle pensioni d'invalidità, vecchiaia e superstiti e delle altre prestazioni delle assicurazioni sociali;

Visto il R. decreto 20 maggio 1946, n. 374, per l'aumento degli assegni integrativi delle pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, vecchiaia e superstiti e delle altre forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa;

Visto il decreto-legge Luogotenenziale 25 giugno 1944, n. 151;

Visto il decreto legislativo Luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 58;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

In aggiunta agli assegni integrativi previsti dalle disposizioni vigenti per le pensioni dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, vecchiaia e superstiti e delle forme di previdenza sostitutive dell'assicurazione stessa, è concessa a carico dello Stato una integrazione nella misura di L. 300 mensili a favore dei titolari delle pensioni stesse.

Detta integrazione è fissata nella stessa misura per le pensioni ai superstiti e sarà ripartita, in caso di concorso di più di uno di essi, secondo le aliquote previste dalle norme vigenti per la liquidazione delle pensioni di reversibilità.

Art. 2.

La integrazione di cui al precedente art. 1 è concessa pure ai titolari di pensioni liquidate o da liquidarsi a seguito di iscrizione nell'assicurazione facoltativa.

Sono escluse dall'integrazione le rendite vitalizie immediate costituite nell'assicurazione predetta e quelle derivanti dal ramo delle assicurazioni popolari.

Art. 3.

Al titolare di due o più pensioni tra quelle indicate negli articoli precedenti, è dovuta in ogni caso una sola integrazione mensile di L. 300.

Art. 4.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad iscrivere con propri decreti nello stato di previsione della spesa del Ministero del lavoro e della previdenza sociale i fondi occorrenti per l'esecuzione del presente decreto.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno. Esso avrà effetto a decorrere dal 1° del mese successivo al giorno predetto nei territori già restituiti all'Amministrazione italiana e nelle provincie ancora soggette al Governo Militare Alleato dal 1° del mese successivo al giorno in cui vi venga reso esecutivo con disposizione del Governo medesimo o, in mancanza, dal 1° del mese successivo al giorno del loro ritorno all'Amministrazione italiana.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come legge dello Stato.

Dato a Roma, addì 20 maggio 1946

UMBERTO

DE GASPERI — BARBARESCHI — CORBINO

Visto, *il Guardasigilli*: TOGLIATTI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1946
Atti del Governo, registro n. 10, foglio n. 144. — FRASCA

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

PREZZO L. 15 — (2104517) Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.